COMUNE DI FRAGAGNANO

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

☐ Comunicazione ai Capigruppo Consiliari
il Nr. Prot.

OGGETTO: **Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo (ex art. 7/6 del D. Lgs. n. 165/2001 e art 110 co.6 del TUEL) – Adozione.**	Nr. Progr. **67** Data 11/05/2023 Seduta Nr. 22 Proposta 76 UFFICIO DEL SEGRETARIO

L'anno DUEMILAVENTITRE questo giorno UNDICI del mese di MAGGIO alle ore 15:00 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
FISCHETTI Giuseppe	SINDACO	Presente
Bisanti Serena	ASSESSORE	Presente
Traetta Lucia	ASSESSORE	Presente
Cannarile Massimiliano	ASSESSORE	Assente
Galeone Antonio	ASSESSORE	Presente
Totale Presenti **4**	**Totale Assenti**	**1**

Assenti giustificati i signori:

CANNARILE MASSIMILIANO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Marianunzia Margherita.

In qualità di SINDACO, il Sig. FISCHETTI GIUSEPPE assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 67 DEL 11/05/2023

OGGETTO : Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo (ex art. 7/6 del D. Lgs. n. 165/2001 e art 110 co.6 del TUEL) – Adozione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che.

L'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, come invero i commi 5-bis, 6-bis, 6-ter e 6-quater, costituisce la norma fondamentale cui riferirsi per il conferimento, con contratti di lavoro autonomo, di incarichi individuali.

Le disposizioni appena citate prevedono quanto segue.

"(omissis) ***5-bis****. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'art. 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.*

6*. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

6-bis*. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.*

6-ter*. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.*

6-quater*. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi "indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di*

valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1, comma 5, della l. 17 maggio 1999, n. 144."

Detta norma, nella versione novellata dalle recenti disposizioni di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 75 del 2017 (http://www.normattiva.it/), con cui sono state vietate le c.d. co.co.co. nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, prevede quindi che le pubbliche amministrazioni possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria; detta disposizione viene affiancata dal precedente comma 5-bis (a sua volta introdotto dal d. lgs. 75/2017) che pone il divieto alle p.a. di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, sanzionando con la previsione di nullità i contratti posti in essere in loro violazione nonché prevedendo la responsabilità erariale e contemplando altresì, ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 75/2017, la responsabilità del dirigente precludendo l'erogazione della retribuzione di risultato.

L'utilizzo della facoltà di ricorso all'esterno di incarichi professionali è pertanto soggetta a condizioni rigorose che devono trovare nella motivazione dei singoli provvedimenti l'indicazione dell'esigenza da soddisfare e l'esplicitazione delle risultanze dell'istruttoria, dalle quali emerga come la specifica esigenza non possa essere soddisfatta con il personale in servizio.

Il ricorso ai contratti di lavoro autonomo (che si riconducono al tipo del contratto di prestazione d' opera intellettuale di cui agli artt. 2229-2238 del codice civile, ossia alla locatio operis in cui assume carattere centrale la personalità della prestazione resa dall' esecutore), trovanti titolo di legittimità nell' osservanza dei presupposti di cui al precitato art. 7comma 6, deve inquadrarsi nel disposto di cui alla L. n. 244/2007, art. 3commi 55-57.

Considerato e ritenuto.

Che il presente provvedimento adotta, il regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo,

dando atto che in questo Ente non vi sono posti dirigenziali e, pertanto, non è configurabile la figura di un dirigente che in sé accentri la competenza (trasversale e in supporto a tutte le articolazioni organizzative) delle procedure selettive intese agli affidamenti degli incarichi in argomento.

Dato atto che nel presente atto deliberativo è privo di rilevanza contabile.

Visti, in particolare,

il D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. n. 165/2001 ;
tutta la normativa surrichiamata.

Stante tutto quanto sopra

A voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di rito

DELIBERA

quanto segue.

Tutto quanto in narrativa è parte integrante ed essenziale del presente disposto e quivi deve intendersi trascritto.

Si adotta il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo (ex art. 7/6 del D. Lgs. n. 165/2001), che quivi si allega per esserne parte integrante e essenziale, e al quale si fa rinvio per ogni dettaglio.

Si dispone l' invio del presente provvedimento in uno con l' allegato regolamento alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia.

Si dispone la pubblicazione del regolamento in argomento sul sito dell' Ente, sezione " Amministrazione trasparente ", sottosezione di primo livello " Disposizioni generali ", sottosezione di secondo livello "Atti generali ".

Si dispone l' invio, per mera conoscenza, del regolamento al Revisore unico dei conti.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale, redatto in conformità alla volontà espressa dal Sindaco - presidente viene sottoscritto a norma di legge come segue:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. GIUSEPPE FISCHETTI	F.to DOTT.SSA MARIANUNZIA MARGHERITA

SI ATTESTA

❑ **LA TRASMISSIONE**

- Della presente deliberazione ai sigg.ri Capigruppo consiliari con nota n° _____ del _____ (art. 125 D.Lgs. 267/2000)

❑ **L'ESECUTIVITA'**

Della presente deliberazione avvenuta il 11/05/2023 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000).

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

❑ **LA PUBBLICAZIONE**

Del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune dal _____ al _____.

Fragagnano, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA ANNACHIARA COLUCCI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì, 11/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA ANNACHIARA COLUCCI

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Delibera nr. **67** Data Delibera **11/05/2023**

OGGETTO

Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo (ex art. 7/6 del D. Lgs. n. 165/2001 e art 110 co.6 del TUEL) – Adozione.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : **FAVOREVOLE** Data 11/05/2023 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa MARIANUNZIA MARGHERITA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : **IL PRESENTE ATTO NON HA R** Data 11/05/2023 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Dott.ssa TAMARA LONOCE

COMUNE DI FRAGAGNANO
Provincia di Taranto

REGOLAMENTO

PER IL

CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI CON

CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO

(ex D. Lgs. n. 165/2001, art. 7/6 e art 110 co.6 del D.Lgs. 18.08.2000).

INDICE

Art. 1	**Ambito di applicazione – Sanzioni per l' inosservanza del regolamento.**
Art. 2	**Incarichi oggetto del presente regolamento.**
Art. 3	**Affidamento diretto dell'incarico.**
Art. 4	**Incarichi di lavoro autonomo (con o senza iscrizione in albi professionali).**
Art. 5	**Compatibilità dell' incarico conferito con altri incarichi presso soggetti terzi.**
Art. 6	**Limite massimo di spesa annua.**
Art. 7	**Competenza sulla procedura comparativa.**
Art. 8	**La procedura comparativa : breve descrizione dell' iter procedurale.**
Art. 9	**Durata e proroga.**
Art. 10	**Corrispettivo dell'incarico.**
Art. 11	**Contratto per il conferimento dell'incarico.**
Art. 12	**Gestione del rapporto contrattuale - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.**
Art. 13	**Obblighi di pubblicazione.**
Art. 14	**Trasmissione degli atti di affidamento degli incarichi alla Sezione territorialmente competente della Corte dei Conti.**
Art. 15	**Esclusioni.**
Art. 16	**Norma di rinvio.**
Art. 17	**Entrata in vigore.**

Art. 1
Ambito di applicazione – Sanzioni per l' inosservanza del regolamento.

1.
Il presente regolamento si applica in tutti i casi in cui si intendono conferire, con contratti di lavoro autonomo, incarichi individuali di collaborazione, studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all' Ente, a norma in particolare dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165.
2.
In tali forme di collaborazione deve essere sempre presente, come elemento fondamentale, il carattere autonomo della prestazione, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile.
3.
Gli incarichi di cui ai commi precedenti, si possono conferire, esclusivamente in costanza di tutti i seguenti presupposti di legittimità.

a. I soggetti incaricati devono essere estranei all'Ente, aventi particolare e comprovata specializzazione altamente qualificata a fronte di esigenze temporanee ed eccezionali. Tra i possibili destinatari è incluso il personale delle pubbliche amministrazioni, purché non sia dipendente di questo Ente e sia stato appositamente e preventivamente autorizzato (giusta in particolare l' art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001) dalla pubblica amministrazione di appartenenza.
b. Il ricorso a tali forme contrattuali deve avere carattere di straordinarietà, in materie ed oggetti rientranti nella competenza dell'Ente stesso.
c. Nella motivazione del ricorso a tali forme contrattuali dovrà essere illustrata, oltre alla straordinarietà dell'esigenza, anche l'impossibilità oggettiva di provvedervi con le professionalità di cui già dispone l'Ente. La motivazione in punto di impossibilità di provvedere con le professionalità interne all'Ente non deve limitarsi a mere enunciazioni generali ma deve essere congrua ed esaustiva, anche se del caso con richiami di atti e determinazioni approvati dall'Ente.
   L' impossibilità oggettiva sussiste quando si verifichi, anche alternativamente, una delle seguenti ipotesi :
   - ☐ l' Ente non può in concreto reperire all' interno della propria organizzazione la figura professionale idonea all'svolgimento della prestazione oggetto dell' incarico anche in ragione della sua complessità e/o specializzazione e/o innovatività ;
   - ☐ la prestazione oggetto dell' incarico non può essere espletata dal personale dipendente per eccezionali esigenze di carattere organizzativo debitamente e dettagliatamente motivate.
d. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente stesso.
e. La predeterminazione preventiva di durata, oggetto e compenso dell' incarico.
f. L' espletamento di idonea previa procedura comparativa per l'individuazione del collaboratore.

4.
La violazione di quanto sopra, salva ogni ulteriore sanzione, determina :

- ☐ nullità del contratto di lavoro autonomo ;
- ☐ responsabilità erariale in capo al soggetto conferente ;
- ☐ divieto di erogazione della retribuzione di risultato in capo al soggetto conferente.

5.
Ai sensi della L. n. 244/2007, art. 3/55-57, gli incarichi devono codificarsi nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, corredato dal parere dell' organo di revisione economico – finanziaria.
6.
La violazione delle disposizioni regolamentari, ferma ogni diversa ulteriore sanzione, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 2
Incarichi oggetto del presente regolamento.

1.
Gli incarichi di cui al presente regolamento si inscrivono nel tipo delle prestazioni d'opera intellettuale, ai sensi degli art. 2229-2238 del codice civile, e si svolgono con contratti di lavoro autonomo.
2.
Fermo il divieto di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all' art. 7/5bis del D. Lgs. n. 165/2001), tra le prestazioni d'opera intellettuale sono anche comprese, senza carattere di esaustività, le seguenti particolari tipologie.

a. Incarichi di studio, da individuarsi con riferimento ai parametri indicati dall'art. 5, d.P.R. n. 338/1994, che si caratterizzano per la consegna, da parte dell'incaricato, dei "risultati dello studio e elle soluzioni ai problemi sottoposti entro il termine stabilito, accompagnati da una relazione illustrativa dell'attività svolta e del prodotto finale della stessa.
b. Incarichi di ricerca, i quali si caratterizzano per la preventiva definizione del programma da parte dell'Ente affidante l'incarico e sono la raccolta organica di materiale che consente agli organi dell'amministrazione di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali. Essi si concretizzano in un esito ben definito, ossia, in una

relazione scritta che evidenzi la raccolta delle fonti reperite, ne fornisca la sistemazione organica e riassuma le conclusioni dell'incaricato.

c. Consulenze, da intendersi come richieste di pareri ad esperti e con cui acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare l'azione degli organi dell' Ente.

Art. 3
Affidamento diretto dell'incarico.

1.
In via del tutto eccezionale, è possibile l'affidamento diretto dell'incarico, senza procedura comparativa, esclusivamente in uno o più dei seguenti casi:

a. procedura concorsuale andata deserta ;
b. unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo in modo inequivocabile ;
c. assoluta urgenza non imputabile all' Ente, determinata dalla imprevedibile necessità dell' incarico in relazione a un termine prefissato o a un evento eccezionale.

2.
L'importo esiguo dell'incarico non costituisce valido motivo di deroga al principio di selettività e rimane imprescindibile la valutazione di più curricula.

Art. 4
Incarichi di lavoro autonomo (con o senza iscrizione in albi professionali).

1.
Gli incarichi possono presupporre l'iscrizione in appositi albi professionali.
2.
Per i soggetti iscritti ad albi professionali si applicano, pertanto, le normative di settore, in quanto disposizioni previste da leggi speciali.

Art. 5
Compatibilità dell' incarico conferito con altri incarichi presso soggetti terzi.

1.
L'incaricato potrà svolgere altre forme di prestazione professionale con soggetti terzi se non incompatibili e non in conflitto di interesse, reale o potenziale, con la prestazione da rendere a favore dell' Ente.
Di ciò dovrà raccogliersi dichiarazione specifica.

Art. 6
Limite massimo di spesa annua.

1.
Gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto dei tetti di spesa fissati dalla legislazione tempo per tempo vigente.

Art. 7
Competenza sulla procedura comparativa.

1.
Ferma restando l' osservanza di quanto prescritto nel presente regolamento, la competenza dell' espletamento della procedura comparativa può essere rimessa al Responsabile della struttura organizzativa in cui opererà l' incaricato o al Responsabile del Servizio gestione giuridica del Personale coadiuvato comunque dal citato Responsabile.

Art. 8
La procedura comparativa : breve descrizione dell' iter procedurale.

1.
Gli incarichi devono essere affidati con procedura comparativa.
2.
La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici.
3. L'avviso di selezione dovrà contenere in particolare :

a. la descrizione del fabbisogno;
b. la fonte di finanziamento sulla quale graverà la spesa;
c. la tipologia dell'incarico;
d. la durata ;

e. l'oggetto;
f. il compenso della prestazione professionale;
g. i requisiti di partecipazione alla procedura;
h. i termini e le modalità per la presentazione delle candidature;
i. le modalità di svolgimento della selezione (es. esame dei curricula; esame dei curricula con successivo colloquio);
j. i criteri di ammissibilità e di valutazione;
k. il nominativo del Responsabile del Procedimento.

4.
L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico cumulativamente mediante:
a. pubblicazione sul sito Web dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni;
b. altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite volta per volta che dovranno garantire comunque la massima partecipazione possibile.

5.
La Commissione Esaminatrice presidia le fasi della selezione.
Essa è composta da Commissari scelti nell' ambito del personale dell' Ente (o se del caso anche di altra pubblica amministrazione) in relazione alle specificità dell' acquisendo profilo e alle finalità di destinazione di esso.
I Commissari :

- ☐ sono in numero non inferiore a tre, incluso il presidente della commissione, e comunque sempre in numero dispari ;
- ☐ sono nominati dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione ;
- ☐ sono nominati dal Responsabile servizio risorse umane con sua determinazione. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità del D. Lgs. n. 198/2006;
- ☐ non devono essere in situazioni di incompatibilità o in conflitto di interessi anche potenziale con uno dei partecipanti alla procedura concorsuale. Resta fermo il potere del candidato di ricusare il commissario trovantesi in una delle dette situazioni ;
- ☐ sono tenuti all' osservanza del codice di comportamento e del piano triennale per la prevenzione della corruzione tempo per tempo vigenti presso l' Ente.

Fermo quanto disposto dalla normativa in materia, non possono far parte delle commissioni i componenti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
I lavori della commissione esaminatrice sono verbalizzati da un segretario nominato dal responsabile risorse umane anche fra gli stessi commissari.
Anche il segretario verbalizzante, pur non essendo membro della commissione, non deve essere in situazione di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale con il ruolo svolto, e può essere destinatario di istanza di ricusazione. Anche il segretario verbalizzante è tenuto all' osservanza del codice di comportamento e del piano triennale per la prevenzione della corruzione tempo per tempo vigenti presso l' Ente.

6.
La Commissione Esaminatrice provvede ad attribuire i punteggi.

7.
Segnatamente al curriculum, si valutano complessivamente le attività professionali e di studio che evidenzino il livello di qualificazione professionale acquisito e posseduto con riferimento al fabbisogno dichiarato.

8.
Ulteriori elementi di dettaglio sono codificabili nell' avviso.

9.
Tutti gli atti procedurali, salva l' osservanza rigorosa della disciplina tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali, sono pubblicati sul sito web dell' Ente.

10.
Nel caso in cui il contraente sia dipendente di altra pubblica amministrazione è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 ss.mm.ii.

Art. 9
Durata e proroga.

La durata dell'incarico deve essere previamente definita.
L'eventuale proroga dell'incarico originario deve motivarsi ed è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 10
Corrispettivo dell'incarico.

Il corrispettivo dell'incarico è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto, tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, con indicazione analitica delle voci di spesa.

Art. 11
Contratto per il conferimento dell'incarico.

1. Terminata la procedura selettiva, il conferimento dell'incarico si perfeziona con la stipulazione, prima dell'inizio dell'attività, di contratto in forma scritta da sottoscriversi, per il Comune, da parte del Responsabile dell' unità organizzativa presso cui l' incaricato opererà.
2. Il contratto deve in ogni caso indicare in particolare :
   a. l'oggetto della prestazione;
   b. la durata ;
   c. le modalità di esecuzione della prestazione;
   d. la decorrenza dell'efficacia;
   e. il compenso previsto;
   f. la previsione di clausole risolutive ;
   g. le modalità di controllo che dovranno essere attiviate da parte dell'Ente al fine di verificare la correttezza delle prestazioni realizzate dal professionista e l'adempimento di quanto espressamente richiesto dall'Ente prima della liquidazione del compenso ;
   h. gli adempimenti richiesti all'esperto ai fini del pagamento dello stesso nonché le modalità di erogazione;
   i. il foro competente per la risoluzione delle controversie ;
   j. l'autorizzazione/informativa al trattamento dei dati personali.

L' indicazione nel contratto di lavoro autonomo del luogo di svolgimento è radicalmente incompatibile con la natura giuridica dell' incarico.
3.
L' incaricato sarà tenuto all' osservanza del codice di comportamento e del piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza tempo per tempo vigenti nell' Ente.

Art. 12
Gestione del rapporto contrattuale - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.

Il Responsabile della struttura organizzativa presso cui l' incaricato opera gestisce il rapporto contrattuale in via esclusiva.

In particolare, costui verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato risultino totalmente non conformi a quanto richiesto dal contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 13
Obblighi di pubblicazione.

L'incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla legge ed in particolare dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., art. 15 in particolare, e dall'art. 53, comma 14 (trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, per l'inserimento nell'anagrafe delle prestazioni degli incarichi) del D. Lgs. n. 165/ 2001 e ss.mm.ii.

In dettaglio, deve assolversi e osservarsi quanto segue (senza esaustività e ferma la rigorosa osservanza della disciplina di cui agli articoli in argomento).

Disciplina di cui all' art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013.

a)

Fermo restando in particolare quanto previsto dall'articolo 9-bis del D. Lgs. n. 33/2013, devono pubblicarsi e aggiornarsi sulla sezione competente del sito dell' Ente le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi:

a/1)

gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

a/2)

il curriculum vitae;

a/3)

i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;

a/4)

i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

b)

La pubblicazione sulla sezione competente del sito dell' Ente degli estremi degli atti di conferimento degli incarichi a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

c)

Sulla sezione competente del sito dell' Ente devono pubblicarsi e aggiornarsi gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

d)

In caso di omessa pubblicazione di quanto su fissato, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilita' di chi l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

e)

I dati di cui sopra sono pubblicati sulla sezione competente del sito dell' Ente entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e restano ivi pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Disciplina di cui all' 53/14 del D. Lgs. n. 165/2001.

a)

Devono comunicarsi al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo.

b)

Sulla sezione competente del sito dell' Ente si rendono noti gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

c)

Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le informazioni pubblicate sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto.

In particolare, in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di trasparenza, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, tutti i provvedimenti di affidamento degli incarichi, completi delle informazioni previste dalle disposizioni di legge vigenti, sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

L'efficacia dei relativi contratti e la conseguente liquidazione del corrispettivo sono subordinate agli adempimenti di cui sopra.

La pubblicazione sul sito dell' Ente è effettuata entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

Art. 14
Trasmissione degli atti di affidamento di incarichi alla Sezione territorialmente competente della Corte dei Conti.

1.
Gli atti di affidamento degli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, corredati del parere dell' organo di revisione economico – finanziario (giusta, in particolare, l'art. 1/42 della L. n. 311/2004), per i quali è previsto un compenso superiore a € 5.000,00 devono essere trasmessi (giusta, in particolare, l' art. 1/173 della L. n. 266/2005), nel termine di quindici giorni dalla adozione, alla Corte dei Conti – sezione regionale competente – per l'esercizio del controllo successivo alla gestione.

Art. 15
Esclusioni.

1.
Sono esclusi, in particolare, dall'applicazione del presente regolamento le seguenti fattispecie.

a. gli incarichi di componente di organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, per esplicita previsione dell'art. 6 *quater* dell'art. 7 del d. lgs. n. 165/2001;
b. gli incarichi riguardanti prestazioni professionali consistenti in servizi o adempimenti obbligatori per legge (quali il "medico competente" ai sensi del d. lgs. n. 81/2008, l'"esperto qualificato" ex d.lgs. n. 230/1995");
c. gli incarichi ex art. 110 TUEL (alta specializzazione) ed ex art. 90 TUEL (incarichi di diretta collaborazione);
d. gli incarichi di addetto stampa, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 150/2000, non soggetti alla disciplina dell'art. 7, comma 624;
e. gli incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale, in quanto estranei alla nozione di consulenza;
f. gli incarichi di architettura e ingegneria (progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc.) disciplinati dal d. lgs. n. 50/2016 ;
g. gli incarichi conferiti ai componenti delle commissioni di gara e di concorso.

Art. 16.
Norma di rinvio.
Per tutto quanto quivi non previsto, si fa rinvio alle norme tempo per tempo vigenti.

Le disposizioni del presente regolamento sono prevalenti e sostituiscono ogni norma regolamentare pregressa e devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente documento, si applica la nuova norma.

Art. 17
Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito del Comune.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.